



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

PROT. n.

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI LIVORNO DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS. 142/2015 PER IL TRIENNIO 2024-2027. CENTRI COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPACITA’ DA 101 A 300 POSTI - C.I.G. B232F7C7D9

**Verbale di apertura buste tecnica – economica
ed esclusione *Impresa Sociale Opera Trinitaria s.r.l.***

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre prot. 27491 del 04.04.2024 del Prefetto di Livorno, è stata indetta la gara telematica europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di Centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva da 101 posti ad un massimo di 300 posti complessivi. - CIG: B232F7C7D9;
- il bando di gara e tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul portale della Gazzetta Europea in data 24.06.2024 e in data 26.06.2024 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana;
- che alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2024, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte come prescritto nel Disciplinare di gara;
- che con decreto prefettizio Prot. N.0062005 del 07/08/2024, è stata nominata la Commissione tecnica esaminatrice per la valutazione delle offerte tecniche – economiche, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
- con comunicazione su Portale Mepa del 08/08/2024 ha informato l’operatore economico della data di apertura della seduta pubblica per l’apertura della Busta amministrativa, prevista per il 9 agosto, alle ore 14.30;
- in tale data, il Responsabile unico del progetto ha proceduto, tramite il portale per le gare telematiche reso disponibile da Consip. S.p.a., alla verifica della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto, constatando la presentazione delle seguenti offerte:
 - *Operatore Economico Impresa Sociale Opera Trinitaria s.r.l. – struttura in Livorno, via Sant’Anna nr.3 per complessivi 150 posti;*
 - *Operatore Economico Ospita srl – struttura in Piombino, via Vannucci 4 – ex RSA Phalesia, per complessivi 150 posti;*
 - *Operatore Economico Masca srls - struttura in Piombino, via Vannucci 4 – ex RSA Phalesia, per complessivi 150 posti;*
- che, a seguito di soccorso istruttorio, sentita la Stazione Appaltante, con provvedimenti del Rup del 20 settembre u.s., acquisti al protocollo con n. 73577 e n.73578 del 23 settembre u.s.,



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

rispettivamente gli O.E. Masca srl e Ospita srl sono stati esclusi dalle fasi successive della gara per aver presentato una offerta di gara non conforme al capitolato di gara;

- che, come da comunicazione su Portale Mepa del giorno 20 settembre 2024, il RUP ha informato l'operatore economico dell'ammissione dalle fasi successive della procedura di gara e fissato nel giorno 23 settembre, alle ore 12.00, ai fini del collegamento informatico in remoto dei concorrenti, la data della seduta pubblica, per l'apertura della busta tecnica e successiva apertura della busta economica;
- che, in tale data, la documentazione dell'offerta tecnica e' stata prelevata e resa disponibile, su apposita cartella di cartella della Rete di questa Prefettura, per l'esame da parte della Commissione e la relativa attribuzione dei punteggi, con seduta prevista alle ore 11 del giorno 24 settembre ;
-

Tutto ciò premesso

alle ore 11.00 del giorno 24 settembre c.a., la Commissione, alla presenza del R.U.P., procede all'esame della documentazione contenuta nella busta tecnica telematica pervenuta dall'unico offerente, riscontrando che:

L'offerta tecnica e' stata correttamente presentata, sia per quanto riguarda il **modello di offerta** che per riguarda **la relazione esplicativa** allegata, come previsto dal capitolato di gara.

Dall'esame della relazione tecnica, nella quale l'O.E. fornisce l'analitica descrizione delle sue modalità e componenti per i servizi di base richiesti dalle specifiche tecniche del bando, nonché delle eventuali proposte migliorative in aggiunta al capitolato di base, si sono rilevate alcune incongruenze e incompletezze rispetto ai requisiti minimi ritenuti essenziali per lo svolgimento del servizio.

L'operatore economico, infatti, ha proposto un elenco di operatori diurni e notturni, con indicazione delle ore settimanali di prestazioni fornite da ciascuno. Dal calcolo delle ore offerte si rileva che il monte ore di tutti gli operatori impiegati, ammonta ad un **totale pari a 320 ore settimanali**.

Tale indicazione, risulta nettamente inferiore alle ore previste dalla Tabella A " Dotazione del personale" per i centri collettivi da 101 a 150 posti, fascia prescelta dall'O.E., che prevede:
operatore diurno – 3 unita' in compresenza per 12 ore
operatore notturno – 2 unita' in compresenza per 8 ore al giorno,
con un monte ore **complessivo settimanale pari ad ore 364**.

L'offerta, pertanto, non risulta in grado di rispettare i requisiti minimi dei servizi richiesti, stabiliti dal capitolato e nei relativi allegati.

Nonostante l'art. 101 del nuovo codice degli Appalti - (Soccorso Istruttorio) prevede la possibilita' di chiarimenti riguardo al contenuto della offerta tecnica ed economica, la Commissione ritiene che le eventuali argomentazioni proposte non potrebbero modificarne il



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

contenuto, in quanto una integrazione delle ore proposte non potrebbero non ricondursi ad una variazione del prezzo offerto in gara.

Per tale motivo, la Commissione rilevando che la proposta tecnica risulta non conforme alle specifiche minime del bando, ritiene di non avvalersi di tale facoltà e rilevare la **incompletezza/inadeguatezza della stessa**.

Sulla questione, infatti, si osserva che L'ANAC, con la Delibera del 19/12/2023, n. 590, ha svolto le seguenti considerazioni:

- “ *l'ordinamento riconosce alla stazione appaltante la discrezionalità nella definizione delle condizioni di gara, affinché sia possibile selezionare il contraente che con la propria offerta meglio risponde alle esigenze che l'amministrazione stessa persegue attraverso l'aggiudicazione del contratto; tale discrezionalità, come noto, non è sindacabile nel merito, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara;*
- *le difformità dell'offerta tecnica rivelatrici della inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (tra le altre, si veda Sent. C. Stato 04/08/2022, n. 6840);*
- *che la difformità tra l'offerta e le prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste.”*

Inoltre, sul punto anche la giurisprudenza amministrativa, enuncia:

“la previsione della legge di gara – costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l'esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

*Tale incompletezza e indeterminatezza dell'offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l'onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell'offerta) – non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerte), pena la violazione dei principi di par condicio, di **immodificabilità dell'offerta**, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.”*

In relazione a ciò, in conformità delle conclusioni dall'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, la Commissione **determina l'esclusione dell'istante dalla procedura di gara in**



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del D.lvo 36/23, in quanto offerta non conforme ai documenti di gara, risultando l'offerta tecnica presentata non sufficientemente dotata di un complesso di caratteristiche definite indispensabili nella legge di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che dopo attenta lettura viene sottoscritto in modalita' digitale e si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Prefettura di Livorno, nella sezione "amministrazione trasparente", in ottemperanza agli obblighi del d.lgs. 33/2013.

Dr.ssa Edoardo Lombardi – Presidente

Dr. Salvatore Parascandola – Componente

Dr. Enrico Cioffi – R.U.P.

Sig.ra Michela D'Alessandro – Verbalizzante
